

---

Legge statutaria regionale 16 giugno 2015, n. 55

**Disposizioni sui componenti del Collegio di garanzia. Modifiche all'articolo 57 dello Statuto. (1)**

(Bollettino Ufficiale n. 33, parte prima, del 23.06.2015 )

**PREAMBOLO**

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 123 della Costituzione;

Visto l'articolo 57 dello Statuto;

Considerato quanto segue:

1. Nel quadro di riforma dello Statuto regionale e del regolamento d'Aula in vista del prossimo rinnovo del Consiglio, che porterà a quaranta i componenti dell'Assemblea consiliare, è opportuno modificare il sistema di elezione dei componenti il Collegio di garanzia introducendo il voto limitato e abbreviando la durata in carica dei componenti;

Approva la presente legge statutaria;

*Art. 1*

*Modifiche all'articolo 57 dello Statuto*

1. Il comma 5 dell'articolo 57 dello Statuto è sostituito dal seguente:

*“ 5. Il collegio di garanzia è costituito con deliberazione del consiglio regionale approvata a scrutinio segreto, con voto limitato, per ciascun consigliere regionale, a quattro componenti; è composto da sette membri di alta e riconosciuta competenza nel campo del diritto pubblico; dura in carica cinque anni e i suoi componenti non sono immediatamente rieleggibili. ”.*

La presente legge statutaria è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge statutaria della Regione Toscana.

---

**Note**

*I.* La presente legge statutaria, approvata dal Consiglio Regionale, ai sensi dell'articolo 123, secondo comma della Costituzione, con prima deliberazione in data 16 dicembre 2014 e con seconda deliberazione in data 24 febbraio 2015, è promulgata ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 23 novembre 2007, n. 62, in assenza di ricorso governativo e di richieste di referendum nei termini di cui all'avviso pubblicato in data 9 marzo 2015.